

ASTE
GIUDIZIARIE®

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI FIRENZE

R.F. 347/2016

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

N. 272/16 R.F.

N. 276/16 SENT.

N. ~~cc.~~ ASTE
GIUDIZIARIE®

composto dai Sig.ri Magistrati

Dott.ssa **Silvia Governatori**

Presidente e Relatore

Dott. **Cosmo Crolla**

Giudice

Dott.ssa **Rosa Selvarolo**

Giudice

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

CON. 5571/16

REP. 551/16

SENTENZA

In nome del Popolo Italiano

Nel procedimento promosso da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

che la rappresenta e difende per mandato in atti

Creditore Istante

Nei confronti di:

[REDACTED]

[REDACTED]

Debitore

Fatto e diritto

1. Con ricorso depositato in data 19 luglio 2016 il creditore indicato in epigrafe ha chiesto la pronuncia di fallimento di [REDACTED] deducendo che questa versava in stato di insolvenza ed esponendo di vantare nei suoi confronti un credito di Euro 4.557,17.

All'udienza fissata ex art. 15 L.F. nessuno compariva per la debitrice, nonostante regolare notifica dell'istanza di fallimento ed il Giudice Delegato disponeva informative circa l'esistenza di debiti scaduti a carico della stessa.

2. Deve essere dichiarato il fallimento di [REDACTED]

ricorrendo i requisiti soggettivo ed oggettivo richiesti dagli artt. 1 e 5 della L.F.

La natura di impresa commerciale della debitrice emerge dal tipo di attività svolta consistente nella creazione e/o gestione di istituti di snellimento e/o trattamenti estetici e prestazione di

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

servizi e accessori a questa attività, nonché nella organizzazione di corsi di insegnamento e/o aggiornamento e di procedimenti di dimagrimento e trattamenti estetici in genere.

L'entità dei crediti scaduti, quali risultanti dall'istruttoria dibattimentale è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 15 L.F., ammontando il credito vantato dall'istante ad Euro 4.557,17, cui si aggiunge un credito contributivo vantato dall'INPS sede di Firenze nei confronti della società debitrice, ammontante ad Euro 26.667,96, un credito vantato dall'INAIL di Firenze di ammontare pari ad Euro 1.461,26, oltre ad un consistente debito verso l'Agenzia delle Entrate, come risulta dalle informative disposte dal Giudice Delegato.

Per quanto attiene poi alla sussistenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 5 L.F., si osserva che la condizione di insolvenza della debitrice emerge in primo luogo dalla circostanza che la stessa non si è dimostrata in grado di adempiere nemmeno ad un debito così esiguo qual è quello nei confronti dell'istante, peraltro a fronte di un accordo concluso tra le parti dinanzi al Conciliatore Monocratico presso la sede della Direzione Territoriale del Lavoro di Firenze, in virtù del quale era prevista una corresponsione in 16 rate mensili della somma dovuta, che non ha trovato attuazione concreta, poiché la debitrice ha provveduto al pagamento della sola prima rata di Euro 300,00. Inoltre, l'incapacità di far fronte regolarmente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni è emersa dall'irreperibilità della società presso la sede legale, nonché del socio accomandatario della stessa presso la propria residenza, attestata dai funzionari U.N.E.P. che sia in sede di notifica degli atti esecutivi, sia in sede di notifica dell'istanza di fallimento, tanto che in entrambi i casi la notifica si è perfezionata soltanto ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

Come curatore fallimentare si nomina il Dott. Marco Seracini.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6 e 16 del R.D. 16/03/1942 n. 267

DICHIARA

il fallimento della [REDACTED],
con sede in [REDACTED],
nonché del socio accomandatario [REDACTED]

NOMINA

giudice delegato la Dott.ssa Silvia Governatori e curatore il Dott. Marco Seracini il quale farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione

ORDINA

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione al curatore delle domande di

insinuazione ai sensi dell'art. 93 come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012

STABILISCE

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza del 30/03/2017 ore 10:00

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

DISPONE

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F.

Così deciso in Firenze il 30/11/2016 dal Tribunale come sopra composto, su relazione della Dott.ssa Governatori.

La Presidente

Dott.ssa Silvia Governatori